



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **162-1/2024** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **MAURO LUCANTONI** () il C.F. LCNMRA69T12A271Y, residente in (), Via (con gli Avv.ti Fabiola TOMBOLINI ed Emanuela SCALEGGI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/11/2024 il ricorrente Sig. MAURO LUCANTONI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di ;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria esposta in ricorso ed alle evidenze delle dichiarazioni fiscali depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di socio accomandatario della – s.a.s. di Lucantoni Mauro & c. nonché in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività svolta dalla suddetta società, che sebbene risultante ancora attiva dalla visura camerale allegata al ricorso, ha ormai da tempo cessato ogni attività a seguito della chiusura del negozio sito in ;

- il ricorrente è legittimato alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore attesa l'integrale riconducibilità dell'esposizione debitoria all'esercizio della suddetta attività commerciale;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'origine del sovraindebitamento è ascrivibile al cattivo andamento dell'attività commerciale di ferramenta conseguente alla concorrenza dei grandi gruppi specializzati del settore)
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, in considerazione della ridotta consistenza del reddito da lavoro dipendente che attualmente percepisce, quasi integralmente assorbito per assicurare al prio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita ;
- c) l'indicazione circa l'assenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Al riguardo si rileva, nella relazione, che, in assenza di beni mobili ed immobili da acquisire all'eventuale attivo, il valore realizzabile nello scenario liquidatorio sarebbe rappresentato dalla sola quota di reddito eccedente quanto necessario al proprio sostentamento, per un importo stimato di circa € , destinati ad essere assorbiti quasi integralmente dalle spese della procedura. Nella proposta concordataria l'attivo disponibile è pari ad € 19.1410,00 derivante da finanza esterna messa a disposizione del ricorrente in un'unica soluzione ed entro 45 giorni dalla definitività dell'omologa;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 5.550,00);

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali;

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € _____) e di un attivo pari ad € 19.140,89 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale della sorella del ricorrente, di cui € 1.650,00 da finanza propria ricavata da risparmi) la proposta prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 5.550,00;
- il pagamento dei creditori privilegiati capienti (Professionisti per il 25% del totale ed _____)
- il pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo nella percentuale dell'8%.

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa

d) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe I comprendente i professionisti per il 25% del totale del loro credito ed il creditore _____ ; sino alla concorrenza dell'importo con privilegio per € 1.650,00, la classe II comprendente invece tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da **MAURO LUCANTONI** nato a _____, il _____, C.F. LCNMRA69T12A271Y, residente in _____ in qualità di socio illimitatamente responsabile ex art. 79 co. 4 CCII;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 13/12/2024

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

